



AMMINISTRARE CON IL TERZO SETTORE: LA CO-PROGRAMMAZIONE

Alberto Fedeli

Avv. Amministrativista ed esperto di Enti di Terzo settore

Francesco Aurisicchio

Resp. Fare Non Profit - Area Organizzazioni CSV Milano

9 luglio 2021

Una iniziativa promossa da:



Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare ONLUS




Volare Insieme
ONLUS



DI COSA PARLIAMO?

Linee guida sul rapporto PA-ETS



IN PARTICOLARE....

- ✓ di un nuovo protagonismo degli ETS nella relazione con le PA



- ✓ degli strumenti di relazione tra ETS e PA



ALCUNI APPROFONDIMENTI

CHI SONO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(Art. 4, co 1, DLGS. 117-2017)

1. le **ODV**, le **APS**, gli **enti filantropici**, le **imprese sociali**, incluse le **coop. sociali**, le **reti associative**, le **società di mutuo soccorso**, le **associazioni**, riconosciute o non riconosciute, le **fondazioni** e gli **altri enti di carattere privato** diversi dalle società costituiti
2. senza scopo di lucro,
3. per il perseguimento di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
4. mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale**
5. in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi
6. iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

QUINDI....



**PROVIAMO A CAPIRE
UN PO' MEGLIO CHI SIAMO**

La Corte costituzionale..... definisce gli ETS - 1

All'interno delle plurime manifestazioni del pluralismo sociale

- si è individuata una particolare categoria di formazioni sociali (art. 2 Cost.)
- che sono espressione della libertà di associazione dei cittadini (art. 18 Cost.),
- o della libertà di impresa (art. 41 Cost., tenendo presente anche il riconoscimento della cooperazione ai sensi dell'art. 45 Cost.),
- le quali presentano alcune caratteristiche costituzionalmente rilevanti.

La Corte costituzionale..... definisce gli ETS - 2

Sentenza n. 185 del 2018

La Corte costituzionale ha coniato la definizione di **libertà sociali** sottolineare l'esercizio delle libertà costituzionali **a fini di utilità collettiva e di solidarietà sociale**.

Sentenza n. 131 del 2020

La recente valorizza la qualificazione degli ETS

- ✓ «come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4),
- ✓ rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1),
- ✓ a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5),
- ✓ senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8),
- ✓ sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11)
- ✓ e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)»

OLTRE LA DIMENSIONE PRIVATISTICA - 1

- 1) Gli ETS sono soggetti privati
- 2) Gli ETS a partire da una dimensione privata assumono la funzione di determinare una ricaduta della propria attività oltre tale dimensione.....

OLTRE LA DIMENSIONE PRIVATISTICA - 2

| | |
|---|--|
| | Il fine civico, solidaristico e di utilità sociale |
| + | l'esercizio di attività d'interesse generale |
| + | l'assenza di fini di lucro (in senso soggettivo) |
| = | per gli ETS una posizione ordinamentale specifica (D.LGS 117/2017)... in piena attuazione dell'art. 3 della Costituzione |

c. 1: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali.

c. 2 E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

SUSSIDIARIETA' E INTERESSE GENERALE

Art. 118, co 4, Costituzione - 1

Il legislatore è tenuto – ai sensi dell’art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale – a «favorire» gli ETS

in quanto espressione qualificata dall’iniziativa autonoma dei cittadini associati

mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a “sostegno” delle attività, bensì anche ad “integrazione” delle stesse con quelle della P.A.

Comma 4, art. 118 della Costituzione

Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di **attività di interesse generale**, sulla base del principio di sussidiarietà

SUSSIDIARIETA' E INTERESSE GENERALE

Art. 118, co 4, Costituzione - 2

Secondo la Corte costituzionale (n. 131 del 2020) si tratta di:

- «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.»
- un originale canale di «amministrazione condivisa»,
- alternativo a quello del profitto e del mercato,
- scandito «per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».

SUSSIDIARIETA' E INTERESSE GENERALE

Art. 118, co 4, Costituzione - 3

Agli enti che fuoriescono dal perimetro legale non possono essere riferite le forme di coinvolgimento previste dall'art. 55 del CTS:

«esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica»

QUINDI:



gli **artt. 55, 56 e 57**
del Codice del Terzo settore
individuano
misure di sostegno ed
integrazione fra ETS e PP.AA.,
declinando una serie di istituti
specifici,
plasmati sulla natura specifica del
Terzo settore



**ancora un paio di concetti
prima di approfondire
la co-programmazione**

IL PUNTO DI VISTA DELLE P.A. - 1

c. 1, art. 55, CTS

In attuazione dei principi

- di sussidiarietà,
- di cooperazione,
- di efficacia,
- di efficienza ed economicità,
- di omogeneità,
- di copertura finanziaria e patrimoniale,
- di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.....

IL PUNTO DI VISTA DELLE P.A. - 2

Le amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001),

- ✓ nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5,
- ✓ assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore,
- ✓ attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
- ✓ poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
- ✓ nonché' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.



**dal comma 1 dell'art. 55
ci devono essere chiare tre
questioni**

QUALI SONO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

D.LSG. 165/2001

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni (e, dunque, le Unioni di Comuni);
- le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari (variamente denominati);
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale:
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL PRINCIPIO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA della PA

Ciascun ente pubblico

- ✓ potrà dare attuazione alle disposizioni del Titolo VII
- ✓ tenendo conto del proprio assetto organizzativo,
- ✓ ma più in generale delle scelte statutarie,
- ✓ nonché utilizzare i regolamenti esistenti (a mero titolo esemplificativo, in materia di assegnazione di contributi e sovvenzioni, di affidamento dei contratti pubblici, di affidamento e valorizzazione di beni pubblici o di procedimento amministrativo)
- ✓ o approvarne di nuovi.

IL RISPETTO DEI PRINCIPI da parte della PA

Ciascun ente pubblico,
nell'utilizzo degli strumenti previsti nel
TITOLO VII del CTS
dovrà dare attuazione ai principi di cui
al comma 1, art. 55 del CTS

NON DI SOLA CO-PROGRAMMAZIONE O CO-PROGETTAZIONE

Le forme giuridico-organizzative e gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico per la gestione e l'erogazione di servizi di interesse generale possono essere suddivisi in tre principali categorie:

- a. **collaborazione**: riguarda le occasioni di coprogrammazione, di co-progettazione e partenariato che permetta la verifica congiunta delle attività da realizzare (*rapporto laterale*);
- b. **affidamenti**: la gestione implica il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica e alle convenzioni (*rapporto interno*);
- c. **sostegno**: comprende sovvenzioni agevolazioni fiscali, messa a disposizione di spazi e contributi a fondo perduto (*rapporto esterno*).

